

08752

2005

SENTENZA N°

8752/05

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZ. PRIMA

così composto:

dott. Giuseppe Sartorola presidente

» Stefano Rosa giudice se.

» Maria Nardo giudice

riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile

iscritta al n. 26723

del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2005

posta in deliberazione all'udienza collegiale del 25 luglio 2005

e vertente

T R A

SRL DISTILLERIA DONERIS, con sede in Cittadella del Friuli

elett.te dom.tg. in Milano

presso lo studio del procuratore avv.t o Massimo Carrella

che la rappresenta e difende per

delega e marginie dell'atto di cessione

- ATTACCE

E

SRL CANTINA STORICA DI MONTÙ BECCARIA, con sede Montù Beccaria (PV)

elett.te dom.to in Milano

presso lo studio del procuratore avv. ff. Stefano Verza, Mark Berchard e Koen

Muraro

che la rappresentava e difendeva per

procura speciale n. 83528 relativa fermo di Spalero (tr)

NARANCIANI Fratelli S.p.A. con sede in Milano, con cui vi fanno

compenuti e Roberto Tizzone che lo rappresentava e difendeva per delega e manifattura
della compagnia di autopista

- CONVENUTO

vorrebbe

con il l'intervento del Pubblico ministero, in persona del Procuratore della Repubblica

presso la Corte d'Appello di Milano

OGGETTO: Confidenzialità marchio - multa marchio - connivenza stampa.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 15 marzo 2005

i procuratori delle parti così concluderanno, riguardanti ai pezzi prepa-

mati allegati al verbale dell'udienza (annuncio alla compagnia) →

CONCLUSIONI PER DISTILLERIA DOMENIS S.R.L.

Voglia l'Ill.mo tribunale :

- 1) accertare e dichiarare Cantina Storica di Montù Beccaria S.r.l. e Vannuccini Franco responsabili di violazione del marchio registrato Storica n. 00778851 di cui è titolare Distilleria Domenis S.r.l., nonché responsabili di concorrenza sleale
- 2) ordinare a Cantina Storica di Montù Beccaria S.r.l. di cessare immediatamente, anche in *internet*, l'uso del logotipo



incorporante la denominazione "Storica", nonché di cessare l'uso di tale logotipo in relazione alla produzione, pubblicità e vendita di bevande alcoliche (vini e grappe)

- 3) ordinare a Vannuccini Franco di cessare immediatamente la pubblicità e vendita di bevande alcoliche (vini e grappe) dotate del logotipo di cui al punto 2
- 4) inibire a Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l. l'uso della denominazione "Storica", da sola od abbinata ad altri segni, su tappi, collarini, cartellini penduli, materiale da confezionamento
- 5) inibire a Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l. l'ulteriore utilizzazione della denominazione "Storica" nella denominazione sociale
- 6) disporre la distruzione dei prodotti dei convenuti recanti il nome "Storica", ovvero la rimozione dagli stessi di quanto (etichette, tappi, collarini, cartellini penduli, ecc.) lo rechi; ordinare la distruzione di depiants, insegne, espositori, etichette, pubblicità, recanti il nome "Storica"

- 7) condannare Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l. al risarcimento dei danni patiti e patiendi dall'attrice, da liquidare in corso di causa, anche occorrendo in via equitativa
- 8) disporre la pubblicazione della sentenza, nel dispositivo, per 1/3 di pagina ed in caratteri doppi del normale, sui quotidiani "Il Corriere della Sera" e "Il Sole 24 -- Ore", a cura dell'attrice ed a spese di Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l., precisando che la fattura emessa dall'editore costituisce titolo esecutivo per ripetere le spese dei convenuti, tenutivi in via solidale
- 9) fissare una penale di € 516,46 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza e di € 51,64 per ogni infrazione constatata successivamente alla pubblicazione della stessa
- 10) condannare i convenuti in via solidale alla rifusione di spese, diritti ed onorari di causa, oltre ad I.V.A. , 2% C.C.N.P.F. e 10% rifusione forfettaria spese
- 11) in via istruttoria disporre:
- A. – ordine di esibizione, anche in fotocopia (spese offerte), del libro giornale e del registro fatture clienti, al fine di consentire la ricostruzione quantitativa delle vendite effettuate con il segno distintivo contestato; in subordine disporre la esibizione ovvero la comunicazione, anche in fotocopia (spese offerte) dei documenti summenzionati
- B. - quesito di CTU contabile sul capitolo: dica il CTU, letti atti e documenti di causa, lette le prove testimoniali, compiuto ogni opportuno accertamento, anche presso terzi: i) quale sia stato il fatturato di Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l. e di Vannuccini Franco relativo ai prodotti con segno distintivo contestato e/o il loro valore; ii) quale sia il guadagno conseguito; iii) quale sia stato negli anni 2001 a 2002 il M.O.L. e l'utile netto di Domenis
- C. – prova testimoniale sui capitoli; vero che
- C.1 – i prospetti riepilogativi ed i dettagli spese di cui ai doc. 102 e 102 A→102F, 103 e 103A→103E, 104 e 104A→104F, 105 e 105A→105H, 106 e

106A→106G sono stati elaborati sulla base della documentazione contabile inserita nei libri aziendali

- C.2 – tale documentazione è allegata ai dettagli spesa di cui al capitolo precedente
- C.3 – le spese sono state effettivamente erogate
- C.4 – tali spese hanno riguardato il marchio Storica ed i prodotti con marchi Storica di Domenis
- C.5 – alle fiere ed esposizioni menzionate nei documenti di cui al capitolo C.1 Domenis ha sempre esposto i propri prodotti con marchio Storica
- C.6. – il M.O.L. e l'utile netto sulle vendite di Domenis sono state pari, nel 2001 e nel 2002, a: 2001, € 178.666,00 ed € 36.433,92, 2002 € 237.839,00 e € 112.848,00

Testimoni:

- Domenis Emilio c/o Distillerie Domenis s.r.l. Via Darnazzacco 16 Cividale del Friuli
 - Mesaglio Valeria Via Don Bosco 5 Cividale del Friuli
- D. – ispezione del sito web di Cantina Storica di Montù Beccaria s.r.l.
- 

TRIBUNALE DI MILANO

Sezione I civile

r.g. 26723/02 - G.I. dott. Rosa

Foglio di precisazione delle conclusioni in favore della convenuta

Cantina Storica di Montù Beccaria S.r.l.

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito - respinta ogni contraria domanda, istanza, ed eccezione - così giudicare:

nei confronti della Distilleria Domenis S.r.l.:

nel merito:

- 1) rigettare tutte le domande avversarie;

nel merito, in via riconvenzionale:

- 2) accertare e dichiarare la nullità del marchio d'impresa "Storica" n. 778.851;

in ogni caso:

- 3) con vittoria di spese, diritti ed onorari comprensivi di ogni accessorio di legge;

nei confronti del signor Vannuccini Franco:

- 4) accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande avversarie di manleva per le ragioni meglio esposte nella comparsa di costituzione come terza chiamata;
- 5) condannare per l'effetto il signor Vannuccini al pagamento delle spese, diritti ed onorari comprensivi di ogni accessorio di legge

sostenuti dalla Cantina Storica di Montù Beccaria a causa della sua
chiamata in causa come terzo garante.

Montù Beccaria

2

Tutto ciò premesso, il Signor Franco Vannuccini, nella sua qualità di titolare della Ditta Enoteca il Grifo D'Oro di Vannuccini Franco, ut. supra rappresentato e difeso,

(congiunto ufficio)

CHIEDE

Che venga differita la prima udienza ex art.269 c.p.c. allo scopo di consentire la chiamata in causa in manleva della **CANTINA STORICA DI MONTU' BECCARIA S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montù Beccaria (PV) Via Marconi n. 19, mentre confida nell'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

In via preliminare: estromettere dal giudizio del Signor Franco Vannuccini, nella sua qualità di titolare della Ditta Enoteca il Grifo D'Oro di Vannuccini Franco.

In merito: rigettare tutte le domande avverse

In subordine: nella denegata ipotesi che il Signor Franco Vannuccini, nella sua qualità di titolare della Ditta Enoteca il Grifo D'Oro di Vannuccini Franco venga condannato in seguito all'accoglimento delle domande attorse, dichiarare la **CANTINA STORICA DI MONTU' BECCARIA S.r.l.**, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Montù Beccaria (PV) Via Marconi n. 19 tenuta a manlevare il Signor Franco Vannuccini, nella sua qualità di titolare della Ditta Enoteca il Grifo D'Oro di Vannuccini Franco e, pertanto, condannare la **CANTINA STORICA DI MONTU' BECCARIA S.r.l.** al pagamento di quanto eventualmente dovuto dall'odierno convenuto all'attore.

In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la nullità del marchio d'impresa "Storica" n. 778.851, autorizzando conseguentemente, la notifica della presente domanda e, quindi, l'intervento del Pubblico Ministero.


Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA.

Si produce il seguente documento (oltre all'originale dell'atto di citazione):


- 1) Lettera di garanzia del Montù.

Milano li

Avv. Giulia Comparini



Avv. Roberto Tirone



Se Pubblico ministero: "Vito, se Pm... 22-05"

Svolgimento del processo

Con alto di cattura ufficiale lo 7 maggio 2002 da parte dell'Unità speciale
di difesa del Fiscales conferisce la giurisdizione al Tribunale di Roma.

Da nel Continuo Stato di Renzo Saccoccia (celo redatto) e Vincenzo Russo,
titolare della supposta fabbricazione Cucina di Pisa d'Oro di Roma, quale
scatti dichiarare l'accertamento "responsabile di violazione del mercato agri-
sticolto Sacco n. 00778153 di cui al Volere dell'Unità speciale per il mercato
responsabile di concorso obbligo", con le stesure tutte qui seguenti:
e conclude (ribattezzato, nella dichiarazione varce e universale per il Continuo
accertamento detto), compresa la pubblicazione delle sentenze.
L'altro - dirige - concordava che alle fine del '97 lo stesso Continuo
di Renzo Saccoccia aveva messo in circolazione sociale Continuo Stato
di Renzo Saccoccia, pubblicandosi come "Continuo Stato" nelle manifestazioni
di settore e su Internet e tale denominazione usata nelle circolari;
nella manifestazione era stata acquistata una bottiglia di Prosecco Moneta della
comunita. Rilevava l'esponente che "la funzione di segno distintivo e non
più di funzione distintiva di poter caratterizzare di tale Continuo", visto
che creare "confusione sul mercato".

Si costituisce in pubblico la società comune, assumendo la uel. 61 del
mercato atteso al sent. dell'art. 17, § 1 co. lett. a) e dell'art. 18, § 1 co. lett. b)

e - comunque - rilevando che l' (accertato) titolarità del segno non va
escludere la defensio, con ciò davendosi negare il riferimento della legge
al complesso denominazione della componente, il cui elemento distintivo
era - all'evidenza - costituito da "Il Moneti" - Repubblica, pubblicità, concorso.

nae di welfare del mercato attuale.

Codice di mercato, proprio nelle Communali ad dichiarare estremo ai fatti di corruzione e proporsi analoghi atti di mercato riguardo alla da (altri) del mercato dell'attuale. Si colloca di chiamata formale del Consorzio, se G.L. (Decreto 25.9.02) finora non è valuta e l'annuncio non riguarda alle attivita' dello Consorzio Finanziario di Roma Seconda, se si ottiene così, determinando una specifica costituzione di quelle società (composta in numero 2003), nella quale era richiesta la carezza di diversità del consorzio, quale la maniera apposita estesa, trasfusione al Consorzio n.

Nel corso della trattativa vennero depositati numerose e documenti; se (nuovo) sentito, il voto di adottare il collegio-sull'unanimità - la presidente del Consorzio e corruzione del mercato attuale, finora subite di Consorzio; effettivo e successivo (ad. 25.3.05), era autorizzato il deposito delle difese Consorzio e - essendo stata ufficialmente rifiutata la discussione ex art. 225 per la parte delle società consorziate - la corse è stata definitivamente rifiutata la destituzione svolta nel Consorzio del 21 luglio 2005.

MOTIVI DELLA DECISIONE

- L'oggetto della corso nulla sostanzialmente definito (Pd) dagli atti di risultati del consorzio, anche le attive delle componenti consorziate.
-) non per far a meno di rilevare il enorme espansione delle organizzazioni finanziarie concernenti la redditività (o meno) del mercato dei documenti.
 -) l'esperienza delle democrazie (casi, appunto) iniziativa della corrente Consorzio Finanziario di Roma Seconda.
- Quanto alla "corso per tutti" concorrente, si subito detto che è' austro



sono contenute a pag. 5 e l'articolo (che riportava una specie di decrittazione) della pietra porfirante in capo alla zatterina delle pietre antiche
della società Cattaneo Sociale di Montebelluna (non ha avuto un effettivo
sviluppo nell'elaborare come del prodotto, addossare la Confindustria
del "cattaneum" sia la cattanea sociale d'urto recisa (900) e l'ex
Cattaneo di Sondrio (dal Cattaneo Monte di B.S.) alcune argomenti
di carattere della pietra decrittata) delle domande della
camerata (pag. 32 pag. conclusiva).

In definitiva, l'elaborazione dell'elenco causante che si pone in causa
quale esibizione e ripetuta della declinazione di certificazione, anche perché
nessun reato elemento di Confindustria ha avuto tra i prodotti o
distribuiti dalla difesa attuale.

Richiesta documenti sul Cattaneo Antico con documenti Evidenziali e
Fatti (sic) e l'elenco dei marchi di chiavi numero 778851 del 20 aprile '98
su domanda 9 settembre '96 (numero appunto 683597 al. su domanda
36-10-86), avendo ad oggetto la parola "storia" per besante a crocette
(classe 33). I commenti riportano la rispondente appartenente al Consorzio
della cattanea, ex atti 47 e 58 cm., rispettivamente quale domanda
aggiornante di uno giornale (la società zatterina ha prodotto un libretto
di storia su "una raccolta di marchi registrati nelle classi più disparate
convenuti al pubblico « storia » o « storia ») e quale indicazione descrittiva
delle qualità del prodotto: da W.W.-seconds alle zatterini-molti an-
che ripetutamente del fatto che la parola "storia(s)" negli altri marchi è
sempre accompagnata da altri elementi _____, onde rendere un valore co-
ncreto all'utilizzo del segno.

La regola a tale riguardo è essenzialmente affidata alla comparsa dell'autonomia (stante il carattere ultranazionale dello smacco) Journe ex art. 170-
lbo cpe e quello mercantile (smacco delle norme 39.Q.O.3 ex art. 183,
3° conc.) che - kulturb.- si trova in "liefdr" organizzativa non formale - a
ben vedere - all'altro.

Lo si può dunque Journe una differenziazione tra Prima le cui le norme
(ex 928/92) e nuove (dai cui al D.lgs. 10/93/92) dell'art. 17 l.m. il pre-
cedente articolo "uso generale" del regio (quale motivo di non novità) - esca-
re "l'attuale sfacelo" delle norme ed essere sostituita ad un uso generale -
essendo stato sostituito con le richieste ad una differenziazione concreta nelle
nostre commerciali, tali da determinare la comune delle industrie
("... seguiti diversi all'uso comune..."); seconda quella difesa-kulturb.
di "mercato storico quale merito di riconoscibile dato al 9 settembre
1996, perciò al tempo dell'art. 89 delle disposizioni finanziarie del d.lgs.
n. 180/1992... era il segnale alle disposizioni della nuova legge merci".

Ovvio è Raffaello che - stante le preseposte dichiarate (merito del '96) -
se richiamo alla normativa finanziaria appena del tutto inconciliabile
nella misura cultiva in vigore nel '93) e, per resto, tendice ai benefici
su quella fonte di quel pretesto, cioè la ziazzera del mercato "storico"
- diverso dal 1996 (confr. regio) il mercato varce nello ex art. 17 l.m.
(grado alle regole dell'epoca purissima della Journe), non è certa
mente la circostanza del 1996 a poter avere il trionfale giustificazione
del regio, la ragionevolezza riconoscibile determinando la prosecuzione
degli operativi delle pubbliche e non estenuate naturalmente regolati al
proprio
6 Guiseppe (del primo deposito, chiarendosi le pubbliche di modifica al "caso"



di una "distintività" (art. 5, 2° co. l.m.) e potendo el virus sfiduciarlo (sub specie di diffusione) o meno) esclusivamente le informazioni contenute (art. 28 l.m.) che prevede la possibilità amministrativa della convalida di questo dispositivo. In fatto, l'apertura della convalida (chiamata - 3° deposito e ricevuta) ne principiamente riguarda la procedura decantata per uno uso del segno riunivoro, ipotesi che - al di là della banalità della scritta più ripetuta - ha, tuttavia, ben poco a che vedere con quello del marchio o - più precisamente nulla (al cui al di là della regolarità di elaborazione reale oppure modif. da).

Ciononostante, l'art. 89 D.lgs. 18/92 - Padovare acciuffe al "marchi d'impresa" concessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto ("...sopratutto, in quanto alle cause di nullità, alle norme di legge anteriori") - sembra, tuttavia, raffigurare al 1° giugno 1993 la struttura giuridica del marchio antecedente, qui (in veris) costituita dalle nullità del segno, risultatamente rimanendo nel 1996.

In conclusione, se - effettivamente - lo marchio (che dall'art. 37 n. 1 l.m. (1962) avesse acquisito la personalità di ogni segno estremamente simile ad un uso generale mercantile (cioè per un'industria tesa di prodotti), la denominazione "firmata" non potere che riferire sotto tale maniera, sicurando indiscutibilmente un generico gruppo derivato dalla "tradizione" e dall'identità ottenuta da lungo tempo (del prodotto).

Dunque, le tribune si trovano come tali origini forse tutt'altro che certe e - di fatto - anche esse di solitario la personalità (al di là dei soliti esempi dei "esemplificativi" o delle generalizzazioni circostanti; Super, standard, ecc., etc.) alla concretezza dei prodotti volta per volta all'esame, dunque

allo specifico settore mercato agroalimentare al quale dovrebbe approssimarsi la
funzionalità dell'uso del segno. In tale quadro l'argomento, e' stato
annuamente ritenuto marginale al punto di vista della formazione
dell'art. 17 lett. c) strutturante della legge del 2002.

La documentazione su altri (pubblicità), promozioni, ecc. ed eventuali e
di cui alla cui base è un'elenco, manifestazioni, tutti riguardanti elenco
e le proprie "voci" delle caratteristiche commerciali (accreditamento per
una valutazione per "secondary meaning" relativamente alla loro produttiva
carattere, concorrente esclusivamente proprie florali e frutticole e acque
vive (cfr. pagg. 12-13 libro 2002, sub doc. 5). In definitivo, ora si è venuta
a una generale o comune nel concetto, la documentazione anche Kulturs-
acquisito un significato distrettivo per una determinata categoria di prodotti atti
ad essere esposti al pubblico in collegamento con i diversi e - co-
munque - con la completa produzione delle medesime. Si vale quindi su
che sia conclusuale constatare a) l'apertura delle discussione del 21 luglio
2005 (del difensore cultura storico) sull'uso fatto sommario concettivo.
Il tribunale ritiene di accogliere la tesi di parte confermata riguardo alle
sue ragioni circa la validazione del marchio (per s.m.) e forza del segno
(consolidato), ma più - precisamente sulla base della completa organizzazione sul
tutto a pag. 13 sepp. conclusuale (cultura storica) basati sulla base della (stessa)
(che) costituzione per la quale il secondary meaning - quale funzione
(per difensione) fiscale - troverà verosimilmente tutte giustificare e correttiv-
azione, non ristendendo certamente di funzione marginale, né autocetificante,
avente un grande effetto giuridico, al di là del purissimo risultato delle
(su) "valutazione" del marchio.

C) riguardo viene da rilevare il ambito di diffusione (territoriale, settoriale, etc),
quello personale di natura (distrettuale) (generalità del mercato),
merce - addetto al punto: venditori, grossisti, esercenti del pubblico (locali, etc),
anche - come detto - tutte le ulteriori caratteristiche connesse del processo di
acquisto/uso della relativa distruzione.

D - del resto - può perdere la sua tradizionale quella che riconosce come obiettivo
se segue effetti da elementi del generalità e/o distrettuale, tuttavia non belli
da determinarne il risultato, perché che si parla quelle (classifici) del
segno "risparmio" in relazione ai prodotti e servizi all'uso.

Se marchio "Wanda" riferito a beni di consumo non è probabilmente
uno generale (e comune agli utenti del commercio) per indicare tale categoria
merceologica e comunque non si riferisce specificamente allo stesso
acquisto (probabilmente) una rete di negozi (grande) di distribuzione di tutti
i beni e l'attività promozionale: ma non per questo è (o sarebbe obbligo)
necessario "fatto" o additivo - netto, così riferendo tutta a tutti
di cui uso dei vari anche approssimativamente insufficienze.

Sembra di pubblico (e lo sia) obiettivo) risultati (difficile dire se che
questo particolare e per quelli (beni) a "Wanda" fa proprio Domeni, bene
che c'è preferire di sostenere il rischio di cui pubblicità) e assistenza
(art. L.P.M.) per ogni prodotto del settore che costituisce la rete "Wanda"

nella denominazione e - finisco - di differenza dello denominazione
sociale del concorrente. E' evidente che le risultato cui aspira necessaria-
mente (l'altra) non è la completa tutela del marchio ma le principali
causale di protezione del segno netto e chiavi, difeso - alle streghe
del più recenti mezzi giuridici - e prendere del presupposto delle

confidenzialità), la rapina del marchio collegamento nel pubblico via segno e presentazione del prodotto, vale da indicare (presentazione) un marchio vendibile per le ferri. Ma di tale segnito del marchio "storico" non s'è alcuna notizia indicata su altri.

Osserva - dunque - il Collegio come, al di fuori del (non obbligatorio) nome della cittadina (in lo stesso e la rispettiva cittadina visibile di Markt See. con cui quel nome avrà riferimento alla struttura dimostrabile), la denominazione sociale "Gothia Works di Markt Seeenb" non potremo trovare nulla di più oltre oltre, la funzione appartenente del termine (titolo) e l'indicazione geografica escludendo ogni equivalenza nel pubblico e dunque qualsiasi tipo di confidenzialità e rischio di associazione.

Rifugio - si vede - allora delle denominazioni cittadine e derivate quelli verbi di fatto, se detto che (fatto nel corso del giudizio: cap. doc. 108 a fronte del doc. 10 e 11 prodotti con lo stesso) lo consentirebbe messo ad utilizzare sulle etichette e nel materiale pubblicitario un segno costituito da un simbolo nel quale accanto all'etichetta Markt See. "Se Markt" compone la dicitura "Gothia Works" (la prima parola è rovesciata (e, se secondo sottovuoto).

Al riguardo lo Tribunale riteneva sufficiente riferire:

- a) Se sono figurativi e denominativo suddetto simbolo fu quindi coi simboli di fronte al titolo come del presentare del prodotto stesso essendo simboli del portare, comunque riferendosi al simbolo la dicitura "El Ben" che costituisce sostanzialmente la croce del mercato quale denominazione geografica del paese;

b) n. 106 dello stesso doc. 108 che sulle etichette delle frappe non compare

L'ovale subdolico ma se segno" Il Naufrì" accompagnato da altre due documentari specifiche: la precedente è del medesimo affresco che si accede alla convalidazione del marchio storico per "secondary meaning", che avviamente - ripeterebbe Böle - fanno per le quali soltanto la patente di proprietà da "Invent";

c) L'affermazione di parte altrove quanto alle tipologie di lettura del segno determinata (che si rischia di supporre logica: 1°-Centro; 2°-Stretto; 3°-Il Naufrì) è esatta ma letteralmente, non essendo certamente l'elenco concettuale delle parole a definire il elemento distintivo delle diverse invenzione compresa bensì la struttura non descrittiva di quest'elenco, che - se ribaltato - segnatamente si identifica con il luogo comune geografico e non certo nell'espressione "centro stretto", né "a porto" nell'oppuntivo "stretta".

In questo punto procede segue il rigetto delle transazioni ed i militari - industrialmente - anche la retorica della domanda altrove.

Rifugio alla plausibile ipotesi difensiva dei Giuramenti (Vannucchi ha superfluamente citando da cui Carlo Naufrì Mentre di H. S., che probabilmente al Consiglio ampio manifera successivo alla Montone) sostiene lo Collegio che se consenso Vannucchi aveva pieno diritto e costituitisi da giudizio, mentre le diverse procedure del medesimo volerò nel riguardo dell'altro sentenza non hanno determinato spettacolare dal questo plurimamente ripetuto o fatti futili. Il per lo congegnazione delle opere di CIVC ottimisti e l'effetto rapporto processuale.

Quanto al rapporto giurisdizionale, le opere ripetono la docimatura sostanziale e al riguardo al complemento euro 6878,50/- di cui euro 168 per opere, euro 2530,50 per

adulti ed euro 4200 per minori, oltre il 12,5% su adulti ed minori - quanto

a Centrale Montemartini, e in complemento euro 6511,00, di cui euro 55 per spese,

euro 1256,00 per adulti (notte) ed euro 3200 per minori - oltre il 12,5% - quanto

al Comune.

P&M

pronunciando sulla domanda proposta dalla relativa Ditta nei

confronti del Comune di Frosinone e della ex Centrale Montemartini S.p.A.

Con deliberazione notificata le 7 marzo 2002, nonché sulla riconvenzione fatta

fra le autorità locali sulle visite guidate e convegni d'attesa o a spudore

alle celebrazioni in specie del giubilato, sopra elencate in complemento euro

628,50 quanto a Centrale Montemartini, ed euro 6511,00 quanto al Comune

ed oltre il 12,5% generale e successivo - confermando le spese riferite al rapporto precedente al termine del re-

Venit. - Comunicazione all'Ufficio segreteria, 122 u.c. C.P. (d. legge 30/2005).

Con decreto di 10/06/2005, nella camera di confronto del 21 luglio 2005.

Se. Signor De Luca

Se. prefetture ed.

de Luca



CANCELLIERE
Luigi Camuto



